

Codice A2203B

D.D. 2 settembre 2026, n. 1400

FAMI 2021/2027 prog. 1194: "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato"- CUP J79I25002060007 - approvazione dello schema di Accordo di partenariato tra la Regione Piemonte e le Regioni partner.



ATTO DD 1400/A2203B/2026

DEL 02/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2203B - Immigrazione, pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: FAMI 2021/2027 prog. 1194: “Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato”- CUP J79I25002060007 – approvazione dello schema di Accordo di partenariato tra la Regione Piemonte e le Regioni partner.

Premesso che:

il progetto a regia regionale “Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime”, approvato con D.G.R. n. 28-4302 del 10/12/2021, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sui Fondi FSE PON Inclusione 2014-2040 e FSE+ PN inclusione 2021-2027, per un ammontare complessivo pari a euro 20.250.000,00, realizzato in partenariato con le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto, si è concluso il 30 settembre 2025;

il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per le politiche migratorie e l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti, considerati i notevoli risultati raggiunti dal suddetto progetto, ha deciso di investire nuove risorse sul tema individuando nel Piemonte un attore strategico fondamentale per proseguire l’azione di definizione di un sistema a trazione pubblica di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi nelle Regioni del Nord Italia;

con nota n. 3501 del 05/08/2025, il Ministero ha inviato alla Regione Piemonte l’Invito ad hoc volto alla presentazione di una proposta progettuale, finanziata a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione – Misura di attuazione 2. d) - Ambito di applicazione 2. h) - Intervento f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato “Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato”.

Considerato che:

la Regione Piemonte ha acquisito, agli atti del settore regionale competente, le note pervenute via PEC dall'Emilia-Romagna prot. n. 43453 del 29/09/2025, dalla Liguria prot. n.43612 del 30/9/2025 e dal Veneto prot. n. 42707 del 25/09/2025 e la deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1217 del 04/09/2025 con cui è confermata la volontà di ciascuna Regione di prendere parte alla nuova progettazione in qualità di partner;

Dato atto che con D.G.R. n. 4-1658 del 07/10/2025, è stata approvata la presentazione della proposta progettuale "Common Ground 2" nell'ambito dell'Invito ad hoc del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per un intervento di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo ed al fenomeno del caporalato, per un importo complessivo di euro 15.000.000,00, a valere sul fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2021/2027 che, in continuità con il precedente progetto, vede la Regione Piemonte capofila di un partenariato multi-regionale composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto;

Preso atto che con Decreto direttoriale n. 01 del 08/01/2026, il Ministero del Lavoro ha approvato la suddetta proposta progettuale ammettendola a finanziamento per un importo pari a euro 15.000.000,00 e una durata di 30 mesi;

Dato atto che:

in data 24/03/2026 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione tra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro;

in data 30/04/2026 è stato fissato l'avvio ufficiale delle attività;

con D.G.R. n. 11-2539 del 11/05/2026 "Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Dodicesima variazione)", sono stati iscritti nel bilancio pluriennale di previsione 2026-2028, i relativi stanziamenti di competenza e di cassa per l'importo del finanziamento pari ad euro 15.000.000,00 del progetto FAMI 1194 "Common Ground 2";

con D.D. n. 853 del 27/05/2026 è stata accerta e impegnata sugli appositi capitoli del bilancio regionale 2026-2028 la somma complessiva di euro 15.000.000,00 ripartita tra le Regioni capofila e partner, secondo quanto previsto in fase di candidatura del progetto e approvato dal Ministero, nel seguente modo:

REGIONI	BUDGET
Regione Piemonte (capofila)	€ 4.477.731,60
Regione Emilia-Romagna (partner)	€ 3.009.058,19
Regione Friuli Venezia Giulia (partner)	€ 1.800.000,00
Regione Liguria (partner)	€ 2.189.347,23
Regione Veneto (partner)	€ 3.523.862,98
Totale	€ 15.000.000,00

Le quote spettanti alle Regioni partner, per un ammontare totale di euro 10.522.268,40, trovano copertura nei seguenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 della Regione Piemonte :

- n. 151558/2026 (risorse nazionali) impegni nn. 25653, 25654, 25656, 25658

- n. 151556/2026 (risorse comunitarie) impegni nn. 25638, 25639, 25640, 25641
- n. 151558/2027 (risorse nazionali) impegni nn. 2920, 2921, 2923, 2925
- n. 151556/2027 (risorse comunitarie) impegni nn. 2931, 2933, 2935, 2936
- n. 151558/2028 (risorse nazionali) impegni nn.1260, 1261, 1263, 1265
- n. 151556/2028 (risorse comunitarie) impegni nn. 1271, 1273, 1275, 1276

Al fine di avviare le attività progettuali, si rende necessario disciplinare i rapporti tra la Regione Piemonte, in qualità di ente capofila e le Regioni partner, nonché regolamentare le conseguenti obbligazioni di carattere amministrativo e contabile, anche ai fini della rendicontazione, della conservazione della documentazione e del trattamento dei dati personali dei destinatari coinvolti, attraverso la stipula un Accordo di partenariato approvando lo schema posto in allegato (all. n. 1) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata al trasferimento delle risorse europee e statali da parte del Ministero del Lavoro alla Regione Piemonte per un importo complessivo di progetto pari a Euro 15.000.000,00, di cui euro 10.522.268,40 destinati alle Regioni partner summenzionate;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.”

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto Regionale;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D. Lgs 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D. Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 Gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai

sensi del Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021";

- la L.R. n 3/2026, "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".;
- la L.R. 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie" è stato applicato tutto l'avanzo di amministrazione 2025. ;
- la DGR n. 11-2973/2026/XII del 7 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";

determina

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare lo schema di Accordo di partenariato, posto in allegato (allegato n. 1) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto per regolamentare i rapporti e le obbligazioni di carattere amministrativo e contabile nell'ambito del progetto FAMI prog. 1194 "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato"- CUP J79I25002060007, di cui alla D.G.R. n. 4-1658 del 07/10/2025 ;

2) che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata al trasferimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla Regione Piemonte delle risorse europee e statali, per un importo complessivo di progetto pari a euro 15.000.000,00, di cui euro 10.522.268,40 destinati alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto in qualità di partner;

3) di dare atto che la suddetta somma di euro 10.522.268,40, già accertata e impegnata con D.D. n. 853 del 27/05/2026, trova copertura nei seguenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 della Regione Piemonte :

- n. 151558/2026 (risorse nazionali) impegni nn. 25653, 25654, 25656, 25658
- n. 151556/2026 (risorse comunitarie) impegni nn. 25638, 25639, 25640, 25641
- n. 151558/2027 (risorse nazionali) impegni nn. 2920, 2921, 2923, 2925
- n. 151556/2027 (risorse comunitarie) impegni nn. 2931, 2933, 2935, 2936
- n. 151558/2028 (risorse nazionali) impegni nn.1260, 1261, 1263, 1265
- n. 151556/2028 (risorse comunitarie) impegni nn. 1271, 1273, 1275, 1276

4) di disporre che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs 33/2013

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2203B - Immigrazione, pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All.1_FAMI_prog._1194_Accordo_di_partenariato.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO

per l'attuazione del progetto n. 1194 FAMI 2021/2027

**“Common Ground 2 -
Azioni interregionali di contrasto
allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi
e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato”**

CUP J69I23002840007

TRA

la Regione Piemonte – Direzione Welfare, in qualità di Soggetto Capofila, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, domiciliato – ai fini della presente convenzione – presso la sede della Regione Piemonte in Torino, piazza Piemonte, 1

E

la Regione Emilia-Romagna in qualità di Soggetto Partner, c.f. 80062590379, rappresentata da _____ (indicare ruolo), domiciliato – ai fini della presente convenzione – presso la sede della Regione Emilia-Romagna in Bologna, viale Aldo Moro, 52;

la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, in qualità di Soggetto Partner regionale, c.f. 80014930327, rappresentato da _____ (indicare ruolo), domiciliato – ai fini della presente convenzione – presso la sede della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, 1;

la Regione Liguria, in qualità di Soggetto Partner regionale, c.f. 00849050109, rappresentata da _____ (indicare ruolo), domiciliato – ai fini della presente convenzione – presso la sede della Regione Liguria, in Genova, via Fieschi, 15;

la Regione Veneto, in qualità di Soggetto Partner regionale, c.f. 80007580279 rappresentata da _____ (indicare ruolo), domiciliato – ai fini della presente convenzione – presso la sede della Regione Veneto, in Venezia, Dorsoduro 3901

PREMESSO CHE

il Regolamento (Ue) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027;

il Regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, al Fondo Asilo Migrazione e Integrazione ;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2019 n. 78, è stata individuata quale Autorità di Gestione del FAMI 2021-2027 la Direzione Centrale per le politiche migratorie – Autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

nell'ambito del programma FAMI 2021-2027 la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata formalmente individuata quale Organismo Intermedio allo svolgimento delle funzioni di gestione ed attuazione di interventi relativi all'obiettivo specifico 2 "Migrazione legale e Integrazione" di cui al Capo I del Regolamento (UE) n. 2021/1147;

con Decisione C (2022) 8754 del 25 Novembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il Programma Nazionale FAMI 2021-2027, successivamente modificato con Decisione C(2023) 9276 del 20 dicembre 2023;

CONSIDERATO CHE

il progetto a regia regionale "Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime", finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sui Fondi FSE PON Inclusione 2014-2040 e FSE+ PN inclusione 2021-2027, per un ammontare complessivo pari a euro 20.250.000,00, realizzato in partenariato con le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto, si è concluso il 30 settembre 2025;

il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, considerati i risultati raggiunti dal suddetto progetto, ha deciso di investire nuove risorse sul tema per proseguire l'azione di definizione di un sistema a trazione pubblica di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi nelle Regioni del Nord Italia;

con nota n. 3501 del 05/08/2025, il Ministero del Lavoro ha inviato alla Regione Piemonte l'Invito ad hoc volto alla presentazione di una proposta progettuale, finanziata a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione – Misura di attuazione 2. d) - Ambito di applicazione 2. h) - Intervento f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato "Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato";

la Regione Piemonte ha acquisito, agli atti del settore regionale competente, le note pervenute via PEC dall'Emilia-Romagna prot. n. 43453 del 29/09/2025, dalla Liguria prot. n.43612 del 30/9/2025 e dal Veneto prot. n. 42707 del 25/09/2025 e la deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n.1217 del 04/09/2025 con cui si conferma la volontà di ciascuna Regione di prendere parte alla nuova progettazione in qualità di partner;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 4-1658 del 07/10/2025, è stata approvata la presentazione della proposta progettuale "Common Ground 2" in risposta all'Invito ad hoc del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la realizzazione di un intervento di prevenzione e contrasto allo sfruttamento lavorativo ed al fenomeno del caporalato, per un importo complessivo di euro 15.000.000,00 a valere su fondi FAMI 2021/2027 che, in continuità con il precedente progetto, vede la Regione Piemonte capofila di un partenariato multi-regionale composto dalle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto;

con Decreto direttoriale n. 01 del 08/01/2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la suddetta proposta progettuale ammettendola a finanziamento per un importo pari a euro 15.000.000,00 e per una durata di 30 mesi;

in data 24/03/2026 è stata siglata la Convenzione di sovvenzione tra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in quanto organismo Intermedio per la misura inserita nella programmazione FAMI 2021-2027;

in data 30/04/2026 è stato fissato l'avvio ufficiale delle attività per una durata di 30 mesi, salvo eventuali proroghe concesse dal Ministero;

con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 11-2539 del 11/05/2026 "Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Dodicesima variazione)", sono stati iscritti nel bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 della Regione Piemonte, i relativi stanziamenti di competenza e di cassa per l'importo del finanziamento pari ad euro 15.000.000,00 del progetto FAMI 1194 "Common Ground 2";

con determinazione dirigenziale n. 853 del 27/05/2026 del responsabile del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Welfare della Regione Piemonte è stata accertata e impegnata sugli appositi capitoli del bilancio regionale 2026-2028 la suddetta somma di euro 15.000.000,00 per la realizzazione delle attività progettuali previste;

tutto ciò premesso, tra le parti

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati richiamati nel presente atto fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo oggetto di stipula.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti giuridici e gli impegni reciproci tra la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto capofila e le Regioni partner sopra indicate, per la realizzazione del progetto FAMI 1194 "Common Ground 2 - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei cittadini di paesi terzi e di sostegno alle vittime di tale sfruttamento e di caporalato".

Le parti, nel rispetto delle proprie funzioni, responsabilità e autonomia organizzativa, si impegnano a collaborare alla buona riuscita dell'intervento.

Articolo 3

Obblighi comuni in capo a tutte le Parti dell'Accordo

Nell'ambito della realizzazione delle attività progettuali, ai sensi del precedente art. 2, tutti i Soggetti firmatari del presente Accordo indicati in premessa, hanno l'obbligo di:

- a) attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali per la parte di propria competenza;
- b) assicurare che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano sostenute spese entro e non oltre la data di chiusura del progetto. A tal fine, le spese devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- c) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e conforme alle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, ai controlli del revisore contabile e dell'esperto legale e a garantire il rispetto di quanto disposto dalla Manualistica di riferimento;
- d) mettere a disposizione in occasione dei controlli in itinere e finali svolti dal revisore contabile e dall'esperto legale tutta la documentazione richiesta per la parte di propria competenza, ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale, impegnandosi, altresì, a consentire lo svolgimento delle verifiche finalizzate all'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità da parte delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;
- e) garantire, con riferimento all'attuazione del progetto, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;
- f) garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del progetto presentato, in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, ed assumere la responsabilità della corretta applicazione e delle eventuali violazioni delle suddette disposizioni;
- g) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o europei o attraverso altri periodi di programmazione e il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività progettuali;

- h) rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- i) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Programma nazionale e richiamati nella Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte ed Organismo Intermedio;
- j) in materia di affidamento di attività a enti terzi, osservare le norme UE e le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 4

Obblighi in capo al Soggetto Capofila

Nell'esercizio della realizzazione delle attività progettuali, la Regione Piemonte rappresenta l'ente capofila ed è responsabile unico nei confronti dell'Organismo Intermedio per l'attuazione del progetto, nonché referente unico per tutte le comunicazioni con lo stesso.

La Regione è il soggetto che riceve i finanziamenti dall'Organismo Intermedio, a nome di tutti gli enti partner ed è responsabile della corretta e tempestiva ripartizione delle quote agli enti partner.

La Regione Piemonte assume i seguenti impegni:

- a) è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- b) rispetta, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità, di tutela dei diversamente abili e di retribuzione del personale;
- c) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza delle attività progettuali, i necessari raccordi con l'Organismo Intermedio, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dal medesimo, informandolo di ogni fatto rilevante inerente il progetto e partecipando agli incontri periodici organizzati con finalità di monitoraggio;
- d) assegna le risorse previste all'art. 7, vigilando sul corretto utilizzo e sull'avanzamento della spesa, riservandosi la facoltà di ridurre la quota assegnata in caso di gravi inadempienze o di insufficiente avanzamento delle attività progettuali;
- e) gestisce, predispone e presenta le domande di pagamento, anche per conto dei partner di progetto, dettagliando l'ammontare esatto dei costi sostenuti, secondo quanto previsto dalla Manualistica di riferimento;
- f) informa l'ente partner di ogni evento di cui è a conoscenza che possa causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- g) individua un Revisore indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese sostenute e rendicontate e un Esperto legale per la verifica di tutte le procedure di affidamento di forniture, servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni, ove previsto.

Articolo 5

Obblighi in capo alle Regioni partner

Le Regioni partner di progetto hanno l'obbligo di:

- a) individuare e designare un/a Referente interno/a da comunicare al soggetto capofila entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo;
- b) avviare ed attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali sul territorio regionale;
- c) garantire l'attuazione del progetto nel suo complesso, con un attento coordinamento della rete di partenariato territoriale in modo da monitorare l'avanzamento delle attività e trovare tempestivamente soluzioni in caso di problematiche;
- d) inviare al Soggetto capofila i dati necessari per predisporre i monitoraggi trimestrali, i report e tutti i prodotti previsti dal Ministero nel corso dell'attuazione del progetto;
- e) informare tempestivamente il Soggetto capofila di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- f) informare il Soggetto capofila delle eventuali modifiche ritenute da apportare al budget di progetto in conformità alla normativa di riferimento;
- g) inviare al Soggetto capofila tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi, ovvero comunicare la sede presso cui è detenuta la documentazione in formato originale, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento delle verifiche che saranno svolte da parte delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;
- h) collaborare attivamente all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del Soggetto Capofila dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
- i) predisporre, con cadenza semestrale, la documentazione a supporto delle domande di rimborso relative alle attività e alle spese di competenza propria e dei soggetti attuatori individuati da ciascuna Regione che contribuiscono alla realizzazione delle attività sul territorio regionale;
- j) utilizzare il conto corrente dedicato per le movimentazioni di pertinenza del progetto secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- k) in materia di affidamento di attività a enti terzi, osservare le norme UE e le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;
- l) garantire, con riferimento all'attuazione del progetto, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata a tutte le relative transazioni;
- m) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e conforme alle piste di controllo, le modalità di

archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività e agli audit;

n) assicurare il rispetto dei principi orizzontali garantendo il rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne;

o) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso a valere su altri programmi nazionali o europei o attraverso altri periodi di programmazione e il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività progettuali.

Articolo 6

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, è individuato, quale responsabile dell'attuazione, il Referente Osvaldo Milanese del Soggetto capofila Regione Piemonte.

Al Responsabile vengono conferiti i seguenti compiti:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione del progetto attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei soggetti partner, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità previste dal FAMI;
- e) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza agli altri partner progettuali e all'Organismo Intermedio.

Articolo 7

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

L'importo progettuale totale di euro 15.000.000,00 è ripartito tra le Regioni coinvolte, secondo quanto previsto in fase di candidatura e approvato dal Ministero, nel seguente modo:

REGIONI	BUDGET
Regione Piemonte	€ 4.477.731,60
Regione Emilia-Romagna	€ 3.009.058,18
Regione Friuli Venezia Giulia	€ 1.800.000,00
Regione Liguria	€ 2.189.347,23
Regione Veneto	€ 3.523.862,98
Totale	€ 15.000.000,00

Le risorse finanziarie saranno trasferite alle Regioni partner secondo le seguenti modalità definite nella Convenzione di sovvenzione tra la Regione Piemonte e l'Organismo Intermedio:

- a) erogazione a titolo di anticipo fino al 20% dell'importo finanziato;

b) erogazione delle successive tranches di finanziamento. La presentazione delle domande di rimborso intermedie, in capo alla Regione Piemonte, è obbligatoria con cadenza semestrale dalla data di inizio attività.

L'importo massimo erogabile dall'Amministrazione cumulativamente tra anticipo e domande di rimborso intermedie è pari al 90% del finanziamento.

Eventuali quote eccedenti la percentuale massima sopra indicata, saranno riconosciute in sede di saldo finale

c) erogazione del saldo.

La domanda di rimborso finale deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali.

Per ciascun versamento effettuato dal Ministero sul conto indicato dal Beneficiario Capofila, Regione Piemonte, lo stesso dovrà - inderogabilmente entro 40 giorni dalla ricezione dell'importo, salvo ritardi giustificati e valutati dall'Amministrazione - trasferire ad ogni partner gli importi di spettanza.

La Regione Piemonte riceverà il finanziamento sul conto di contabilità speciale n. 22913 e trasferirà ai soggetti partner sui conti dedicati di seguito indicati:

PARTNER	CONTO CORRENTE
Regione Emilia - Romagna	Conto di tesoreria unica TU-240-0030864
Regione Friuli Venezia Giulia	Conto di contabilità speciale n. 305981
Regione Liguria	IBAN IT91R0100004306TU0000005829
Regione Veneto	IBAN IT89C0100004306TU0000011064

Art. 8

Verifiche, revoche e recuperi

Qualora dalle verifiche effettuate emergano spese non ammissibili o non coerenti con le attività previste dal presente Accordo, la Regione Piemonte potrà chiedere chiarimenti o procedere alla rideterminazione delle somme da trasferire.

Qualora dalle verifiche effettuate dall'Organismo Intermedio dopo il pagamento emergessero spese non ammissibili, la Regione Piemonte potrà chiedere chiarimenti o procedere alla richiesta di rimborso delle somme già trasferite.

Art. 9

Modifiche dell'Accordo

Tutte le variazioni inerenti il presente Accordo devono preventivamente essere comunicate alla Regione Piemonte e saranno oggetto di valutazione.

Le variazioni sostanziali delle attività previste e le variazioni delle risorse economiche saranno oggetto di apposito addendum al presente Accordo, sottoscritto dalle parti.

Art. 10
Durata e modalità di realizzazione

Il presente Accordo ha validità per l'intera durata delle attività progettuali a far data dalla comunicazione di inizio attività e per una durata massima di 30 mesi, salvo eventuali proroghe ministeriali.

Il presente Accordo si intende valido sino alla conclusione delle intere operazioni di rendicontazione finale e di chiusura delle operazioni contabili.

Articolo 11
Trattamento dei dati

Le operazioni di trattamento dei dati personali necessari alle elaborazioni utili al perseguimento delle finalità di cui al progetto "Common Ground 2" avvengono attraverso l'utilizzo dei seguenti supporti informatici:

- Per la gestione amministrativa e operativa del progetto, incluso il supporto alla rendicontazione degli enti partner e attuatori, si utilizza l'applicativo "gestionale IRES", un applicativo amministrativo sviluppato e gestito da IRES Piemonte per il supporto alla rendicontazione degli enti partner e attuatori;
- Per la gestione dei dati delle persone beneficiarie del progetto, si utilizza l'applicativo "Companee - CommonGround", fornito in licenza d'uso da IRES Piemonte agli enti partner e attuatori;
- Per l'archiviazione e la condivisione della documentazione di progetto si prevede l'utilizzo di uno spazio Drive condiviso, inteso come servizio di archiviazione condivisa della documentazione di progetto.

In relazione ai dati personali, il cui utilizzo è necessario per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo:

- a) la Regione Piemonte agisce in qualità di Titolare autonomo relativamente ai dati trattati per le attività di propria competenza, quali, ad esempio, l'attività di coordinamento e monitoraggio e l'attività collegata alla rendicontazione ed alle domande di rimborso nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy);
- b) ciascuna Regione partner agisce in qualità di Titolare autonomo relativamente ai dati trattati per le attività di propria competenza, quali, ad esempio, l'attività di presa in carico e di cura dei destinatari delle azioni progettuali;
- c) il soggetto terzo, ente attuatore di progetto – IRES PIEMONTE - che sviluppa e gestisce gli applicativi "gestionale IRES" e "Companee-CommonGround", su cui sono elaborati e conservati i dati dei destinatari che partecipano alle progettualità, agisce in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

Ciascuna delle parti, qualora si trovi nella condizione di affidare all'esterno, in parte e/o in toto, attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, anche a favore di altri soggetti facenti parte della rete di partenariato progettuale, si impegna a sottoscrivere un accordo volto a formalizzare il ruolo privacy assunto da tali soggetti al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali.

In caso di nomina a Responsabile esterno, la sottoscrizione di un accordo di nomina, ex art. 28 GDPR, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

Art. 12

Proprietà e uso dei risultati

La proprietà di quanto realizzato in esecuzione del presente Accordo, dei risultati delle attività progettuali, inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, sarà conferita alla Regione Piemonte.

Le Parti si impegnano a garantire all'Organismo Intermedio il diritto di utilizzare gratuitamente e liberamente e di concedere a terzi, quanto realizzato in esecuzione del presente Accordo.

Le Parti sono responsabili del rispetto di eventuali diritti d'autore, di privative e/o know how di terzi e si impegnano a tenere indenne e manlevare la controparte da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti.

Art. 13

Regole di pubblicità

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (Ue) 2021/1147, le Parti rendono (sempre) nota l'origine dei finanziamenti concessi dall'Unione, menzionandone esplicitamente il sostegno finanziario e garantendone la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati dei progetti, fornendo informazioni coerenti, efficaci e significative a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Con riferimento alle modalità, regole generali e obblighi previsti dal Regolamento (Ue) 2021/1060 concernenti l'utilizzo dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, si rimanda alla Manualistica di riferimento: "Regole di pubblicità del Fondo".

Art. 14

Conflitto d'interessi

Le Parti si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio, anche indiretto o potenziale, di conflitto di interesse o incompatibilità che possa influire sulla corretta esecuzione, sull'imparzialità e l'obiettività del presente Accordo.

Ogni situazione che costituisca o possa portare a conflitti d'interesse o incompatibilità durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata alla controparte. Le Parti devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto.

Art. 15

Tentativo di conciliazione e Foro competente

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 16

Imposta di bollo

Ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto sono esenti all'imposta di bollo.

Luogo, data

Regione Piemonte	Legale Rappresentante e/o delegato/a FIRMATO
Regione Emilia-Romagna	Legale Rappresentante e/o delegato/a FIRMATO
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Legale Rappresentante e/o delegato/a FIRMATO
Regione Liguria	Legale Rappresentante e/o delegato/a FIRMATO
Regione Veneto	Legale Rappresentante e/o delegato/a FIRMATO